

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-*bis* sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6-*bis*. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il

deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-*quinqües*. Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter*, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.»

— Per l'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Regolamento recante decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023 come modificato dal presente decreto, si veda l'articolo 1 del presente decreto.

24G00226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 11 novembre 2024.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;


Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;



Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2018, ai sensi del quale gli allegati sono modificati, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto l'art. 36, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Ritenuta la necessità di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2024/299 provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati I e IV del decreto legislativo n. 81 del 2018;

Decreta:

Articolo unico
Modifiche agli allegati I e IV
del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

1. All'allegato I, tabella C, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati (GNFR)» sono sostituite dalle seguenti: «Dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR)»;

b) le parole «Inventari delle grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)» sono sostituite dalle seguenti: «Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)»;

c) le parole «Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo NFR (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)» sono sostituite dalle seguenti: «Proiezioni delle emissioni per categoria di fonti NFR».

2. All'allegato IV, parte 2, punto 2, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le proiezioni delle emissioni sono stimate e comunicate per categoria di fonti NFR. Ove ciò non sia possibile per mancanza di dati sufficientemente precisi, la relazione di inventario include la motivazione della scelta di una comunicazione ad un maggiore livello di aggregazione.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 11 novembre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4412

24A06964

DECRETO 18 novembre 2024.

Assegnazione delle risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 «Aree industriali dismesse» della M2C2 del PNRR.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica (nel seguito, anche MITE) e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al MITE le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il MITE assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche MASE);

b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministero della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

